

16) PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA L'ENEA E L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

- O M I S S I S -

- Il Consiglio di Amministrazione,,
- VISTO lo Statuto e, in particolare, l'art. 17, co. 1 e 2, lett.i);
- ATTESO che l'Università di Foggia e l'ENEA hanno sottoscritto una convenzione (prot. n. 3666-III/4, rep. n. 147 Contr-Conv, del 07/02/2014), integrata da un atto aggiuntivo (prot. n. 12606-X/2, rep. n. 396 Contr-Conv, del 18/05/2015) nell'ambito di un rapporto di collaborazione scientifica finalizzato a sviluppare congiuntamente attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nella materia delle fonti rinnovabili e, in particolare, delle biomasse e del solare fotovoltaico e che, in forza di proroga approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 21.11.2018, l'attuale scadenza della convenzione con ENEA è fissata al 31 luglio 2022;
- che l'accordo sopra richiamato impegna ENEA al pagamento di un canone forfetario annuo in favore dell'Università di Foggia pari a € 34.587,00, previa emissione da parte dell'Ateneo di fattura per i servizi erogati;
- ATTESO altresì che le suddette attività di collaborazione coinvolgono in particolare il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE);
- CONSIDERATO che il suddetto accordo prevede, tra l'altro, la condivisione di spazi esterni, uffici, laboratori e impianti dimostrativi dedicati alla ricerca congiunta, al fine di ottenere la massima sinergia tra le attività da eseguire congiuntamente e che, nello specifico, gli spazi individuati sono relativi a una parte di una struttura sita in Zona ASI a Foggia, di cui l'Ateneo dispone in forza di un contratto di comodato d'uso sottoscritto con la Società Bonassisa Lab S.r.L. (prot. n. 23377-X/1, rep. n. 892 Contr-Conv -2012, successivamente modificato con contratto prot. n. 2962-X/2, rep. n. 115 Contr-Conv -2014), la cui scadenza è attualmente fissata al 31.01.2024;
- TENUTO CONTO che l'art. 12 della convenzione con ENEA prevede che "la durata potrà essere prorogata (per un periodo pari ad ulteriori 3 anni) previo accordo scritto tra le parti che dovrà intervenire 6 mesi prima della data di scadenza";
- PRESO ATTO che, a seguito di interlocuzioni informali con i competenti uffici di Ateneo, ENEA ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, in deroga rispetto alle disposizioni di cui all'art. 12 sopra citato, una ulteriore proroga dell'accordo in vigore per un periodo inferiore al triennio, al fine di riallineare la durata dello stesso con quella del comodato tra l'Università di Foggia e la Società Bonassisa, ferme restando tutte le ulteriori disposizioni contrattuali;
- DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento DAFNE, con proprio provvedimento dell'11.05.2022 (prot. n. 25294 – D.D. n. 490-2022) ha proposto di prorogare la convenzione con ENEA per un periodo inferiore a tre anni e, precisamente, sino al 31.12.2023, anche al fine di consentire ad ENEA di rimuovere le proprie attrezzature allocate negli ambienti di proprietà della Società Bonassisa S.r.L. nel caso in cui il contratto di comodato con quest'ultima non venisse rinnovato;

DATO ATTO che sarà altresì acquisito il nulla osta della Società Bonassisa Lab in riferimento all'utilizzo degli spazi oggetto di comodato da parte di ENEA per l'ulteriore periodo di proroga della Convenzione;

CONSIDERATO che le ragioni a sostegno della collaborazione fra l'Università e l'ENEA sono attuali e, grazie al periodo già trascorso, si sono consolidate grazie alla presenza di impianti pilota per la produzione di energia da biomasse di proprietà dell'Università;

DATO ATTO la proroga potrà essere formalizzata anche attraverso scambio di note scritte tra i legali rappresentanti o loro delegati, fermi restando tutti i restanti termini dell'accordo,

DELIBERA

di approvare la proroga della convenzione tra l'Università di Foggia e l'ENEA (prot.n. 3666-III/4 – rep. contr. conv. n. 147-2014 del 07.02.2014, integrata da atto aggiuntivo prot. n. 12606-X/2 – rep. contr. conv. n. 396-2015 del 18.05.2015) dal 01.08.2022 al 31.12.2023, in deroga alle previsioni dell'art. 12 della convenzione e ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali e previo nulla osta della Società Bonassisa Lab S.r.L., soggetto comodante in favore dell'Università di Foggia degli spazi utilizzati da ENEA nell'ambito della Convenzione oggetto di proroga.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: area affari tecnici e negoziali.
- C.C.: servizio contabilità e bilancio;
direttore dafne;

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Teresa Romei)

IL PRESIDENTE
(prof. Agostino Sevi)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005